



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

OGGETTO	<i>Servizi invernali sulla rete stradale provinciale</i>
----------------	--

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Territorio e Mobilità</i>
COMMITTENTE - CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Territorio e Mobilità</i>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Ing. Marco Ravera</i>
--------------------------------------	--------------------------

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Stefano Semorile</i>
---	-------------------------------

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
Committente.....	<i>La Direzione Territorio e mobilità della Città Metropolitana di Genova</i>
Soggetto aggiudicatario.....	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>

DEFINIZIONI	
Concorrente/i	<i>Il/I soggetto/i ammesso/i a partecipare alla gara</i>
Fornitore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Ufficio	<i>Uffici Viabilità</i>

RIFERIMENTI E RECAPITI	
Direttore dell'esecuzione	<i>Ing. Alessandro Dall'Aste Geom. Gino Delucchi Ing. Marco Ravera Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova Telefono n. 010.54991</i>
Indirizzo per la fatturazione	<i>Città Metropolitana di Genova Direzione Risorse Ufficio Bilancio e Fondi PNRR P. le G. Mazzini, 2 16122 Genova</i>

SOMMARIO

SEZIONE I – DEFINIZIONE DELL’APPALTO	4
Articolo 1 Prestazioni contrattuali.....	4
Articolo 2 Ammontare dell’appalto	4
Articolo 3 Modalità di esecuzione.....	5
Articolo 4 Sgombero e rimozione neve.....	5
Articolo 5 Spargimento sale	6
Articolo 6 Attività connesse	7
Articolo 7 Mezzi per l’esecuzione dei servizi e personale	7
Articolo 8 Licenze ed autorizzazioni.....	8
Articolo 9 Garanzie assicurative	9
Articolo 10 Attrezzature e mezzi della Città Metropolitana.....	9
Articolo 11 Continuità dei servizi.....	10
Articolo 12 Intervento sostitutivo	10
Articolo 13 Avaria dei mezzi impiegati e sostituzioni	10
Articolo 14 Monitoraggio e controllo delle prestazioni	11
SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	12
Articolo 15 Responsabile della ditta aggiudicataria	12
Articolo 16 Direttore dell’esecuzione del contratto.....	12
Articolo 17 Emissione impegno di spesa.....	12
Articolo 18 Cauzione (art. 103 d.lgs. 50/2016)	12
Articolo 19 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	13
Articolo 20 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva (art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016).....	13
Articolo 21 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Articolo 22 Obblighi in materia di sicurezza.....	14
Articolo 23 Obblighi del rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01	15
Articolo 24 Fatturazione e pagamenti.....	15
Articolo 25 Penalità	16
Articolo 26 Risoluzione	17
Articolo 27 Recesso	18
Articolo 28 Controversie	19
Articolo 29 Vincoli del presente appalto	19

SEZIONE I – DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Articolo 1 Prestazioni contrattuali

Le prestazioni che possono essere richieste all'Appaltatore sono:

- a) interventi sgombero neve dalla carreggiata stradale;
- b) trattamenti antighiaccio (anche preventivi) con spargimento di sale e/o materiale inerte sulla carreggiata;
- c) servizi aggiuntivi per:
 - (c.1) interventi di rimozione di accumuli di neve localizzati;
 - (c.2) interventi in emergenza di taglio rami e/o alberi;
 - (c.3) lo spazzamento della sede stradale effettuato con autospazzatrice ed altri mezzi idonei per la rimozione di residui di inerti derivati dallo spargimento di materiale antigelivo e/o di materiali presenti sulla sede stradale pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione.

Nell'Allegato 1 sono associate alle tratte d'intervento i servizi di sgombero neve e di spargimento sale richiesti. I servizi aggiuntivi sono eseguiti sulla base delle valutazioni e delle richieste del Direttore dell'esecuzione.

La descrizione delle prestazioni non può considerarsi esaustiva e devono pertanto intendersi ricomprese anche eventuali attività non espressamente indicate, se necessarie per la realizzazione del servizio e l'esecuzione delle prestazioni tutte.

Articolo 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo per la stagione invernale 2023/2024 è stimato presuntivamente in € 550.000,00, oneri fiscali inclusi, **il valore totale dell'appalto oneri fiscali esclusi risulta pertanto presuntivamente di € 450.823,00.** I prezzi unitari del servizio sono riportati [nell'Allegato 2 Elenco prezzi](#).

L'amministrazione potrà chiedere al fornitore, nel corso dell'esecuzione del contratto, una variazione in aumento o in diminuzione dei servizi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo d'aggiudicazione che il fornitore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo totale di cui sopra si riferisce all'importo massimo del servizio, per ogni singolo lotto, di cui all'Allegato A Ambiti territoriali, nel periodo di vigenza contrattuale. I corrispettivi in fase di esecuzione contrattuale saranno determinati applicando i costi unitari di cui sopra, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, in relazione ai quantitativi oggetto delle singole richieste di servizio.

I costi della manodopera sono stati stimati in un importo corrispondente al 30% del valore dell'importo massimo a base di gara, per ogni singolo lotto, e risultano essere pari ad un totale di **€ 135.246,90 oneri fiscali esclusi;** mentre gli oneri relativi alla sicurezza di natura interferenziale, sono stati stimati al 3% circa per ogni singolo lotto, e risultano essere pari ad un totale di **€ 13.524,69 oneri fiscali esclusi.**

Articolo 3 Modalità di esecuzione

I servizi sono resi da ciascun Appaltatore nelle tratte di intervento individuate dall'Allegato 1 nell'ambito del territorio provinciale di Genova, in conformità alla proposta tecnica ed economica presentata. La Direzione Territorio e Mobilità si riserva la facoltà di variare la tratta di espletamento dei servizi nell'ambito del territorio provinciale di Genova, ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dall'operatore economico rispetto alle prestazioni da eseguire.

La Direzione Territorio e Mobilità si riserva la facoltà di richiedere a ogni operatore economico di assumere provvisoriamente anche l'esecuzione delle prestazioni in altra tratta d'intervento interessata in caso di sopravvenuta e temporanea impossibilità degli operatori economici aggiudicatari di quella tratta di eseguire il servizio o qualora si siano resi inadempienti.

Il subentro è disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario al ripristino del normale svolgimento dei servizi ed è remunerato sulla base dei prezzi risultanti dall'offerta dell'Appaltatore supplente. Il Direttore dell'esecuzione del contratto individua l'Appaltatore supplente in ragione della vicinanza alla nuova tratta d'intervento e delle caratteristiche dei mezzi a disposizione.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di provvedere ad ulteriori somministrazioni, anche in tratte di intervento diverse da quella oggetto del proprio contratto derivato durante il periodo di durata del contratto, alle medesime condizioni e conformemente alla propria offerta.

Articolo 4 Sgombero e rimozione neve

La neve dovrà essere asportata dal piano viabile in modo da consentire il transito ai veicoli.

I mezzi di sgombero dovranno essere attivati in orario diurno e notturno, nei giorni feriali e in quelli festivi, al fine di garantire in qualsiasi momento la transitabilità delle strade.

L'attivazione del servizio è disposta con le seguenti modalità:

- a) a seguito di ordine verbale, anche telefonico, impartito dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi collaboratori: l'operazione di sgombero neve deve avere luogo entro e non oltre 30 (trenta) minuti dalla ricezione della chiamata;
- b) a seguito di accertamento diretto da parte dell'operatore economico solo quando eventuali inconvenienti (guasti telefonici, indisponibilità del personale della Città Metropolitana di Genova), impediscano al Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi delegati di impartire l'ordine telefonico.

Lo sgombero neve dovrà avvenire ordinariamente, non appena la neve raggiunga, nel punto più alto del tronco appaltato, i 10 (dieci) centimetri di spessore, salvo diverse indicazioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dai suoi delegati.

Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero e qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato lo ritengano opportuno, l'Appaltatore dovrà proseguire creando piazzole per l'incrocio dei veicoli nei punti che verranno indicati, allargando convenientemente lo sgombero in corrispondenza delle curve e successivamente liberando tutta la rimanente carreggiata in modo che, al termine, sulla carreggiata venga garantito il doppio senso di marcia.

Eventuali guasti al mezzo meccanico e difficoltà per il reperimento della manodopera non potranno essere in nessun modo invocati dall'operatore economico come causa di forza maggiore a giustificazione del mancato intervento.

Qualora il servizio di sgombero neve sia effettuato con mezzo dotato anche di spargisale, il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato potrà richiedere anche il contestuale servizio di spargimento sale.

Articolo 5 Spargimento sale

Lo spargimento di pietrischi e miscele antigelo dovrà essere eseguito ogni qualvolta sia necessario, e potrà essere attivato in orario diurno e notturno, nei giorni feriali e festivi, in seguito ad ordine, anche verbale o telefonico, del Direttore dell'esecuzione del contratto o dei suoi collaboratori. L'attivazione del servizio è disposta con le seguenti modalità:

- a) a seguito di ordine verbale, anche telefonico, impartito dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi collaboratori: l'operazione di spargimento sale deve avere luogo entro e non oltre 30 (trenta) minuti dalla ricezione della chiamata;
- b) a seguito di accertamento diretto da parte dell'operatore economico solo quando eventuali inconvenienti (guasti telefonici, indisponibilità del personale della Città Metropolitana di Genova), impediscano al Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi collaboratori di impartire l'ordine telefonico.

L'Appaltatore deve impiegare mezzi idonei tali da consentire lo spargimento del materiale antigelo in modo omogeneo per tutta la carreggiata utile procedendo ad una velocità non inferiore a 10 km/h.

La fornitura del materiale litoide (pietrischi, pietrischetti o sabbia) e materiale antigelo (sale industriale per disgelo stradale) o comunque del materiale che sarà ritenuto idoneo dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà a cura e spese della Stazione appaltante.

È onere dell'Appaltatore provvedere al caricamento del materiale disgelante e litoide prevalentemente nei luoghi di consegna indicati nell'Allegato 1 oppure, eccezionalmente, in quelli che verranno indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dai suoi collaboratori, utilizzando i mezzi messi a disposizione dal Committente nei medesimi luoghi.

I materiali forniti dal committente sono destinati in via esclusiva alle operazioni di spargimento da eseguirsi sugli ambiti territoriali di intervento oggetto di affidamento.

Eventuali guasti al mezzo meccanico e difficoltà per il reperimento della manodopera non potranno essere in nessun modo invocati dall'operatore economico come causa di forza maggiore a giustificazione del mancato intervento.

Articolo 6 Attività connesse

S'intendono per attività connesse:

1. La sistemazione della sede stradale effettuata con spazzatrice e con mezzi idonei finalizzati alla rimozione di residui inerti derivanti dallo spargimento sale antigelivo e/o di altri materiali presenti sulla sede stradale pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione;
2. interventi in emergenza di taglio rami e/o alberi finalizzati allo sgombero della sede stradale od all'eliminazione del pericolo di potenziale caduta ed ogni altra attività similare;
3. interventi di rimozione di accumuli di neve localizzati che rendano problematica la circolazione stradale sulla tratta.

Articolo 7 Mezzi per l'esecuzione dei servizi e personale

L'Appaltatore garantisce l'effettuazione del servizio mediante l'impiego di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato a soddisfare tutte le esigenze di intervento nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e assistenza, secondo i contratti nazionali vigenti.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dei suoi collaboratori, nell'osservanza delle soluzioni procedurali e tecniche dettate dalle regole dell'arte.

Il servizio deve essere reso con mezzi idonei, omologati, assicurati e muniti di catene antineve, a norma con le misure di sicurezza.

In fase di presentazione offerta il concorrente dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti consistenti in elenco attrezzature idonei allo svolgimento del servizio.

In fase di presentazione dell'offerta l'appaltatore dovrà fornire documentazione comprovante l'impegno ad acquisire la disponibilità di apposita area indipendente dalle pertinenze stradali e collocata nel raggio di 10 km, misurati lungo la rete stradale, dalla tratta oggetto di procedura di affidamento, al fine di ricoverare mezzi ed attrezzature per garantire la tempestività dell'intervento a seguito dell'ordine impartito dal Direttore dell'Esecuzione o dai suoi collaboratori.

Per i lotti che prevedono la disponibilità di utilizzo di mezzi spargisale messi a disposizione dall'amministrazione, il servizio di spargimento sale sarà comunque riconosciuto con il prezzo previsto "con

utilizzo di spargisale” anche se la ditta optasse per non utilizzare l’attrezzatura messa a disposizione dall’amministrazione.

I mezzi devono essere sempre pronti ed efficienti, con il pieno di carburante in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre un’imminente precipitazione nevosa; devono stazionare per tutta la stagione invernale in località prossime all’ambito territoriale di intervento di competenza per poter intervenire immediatamente sulle strade oggetto dei servizi.

Tutti gli accessori quali vomeri, lame, frese, spargitori, ecc, montati su macchine operatrici, trattori, autocarri, addetti al servizio dovranno avere sulla carta di circolazione del mezzo preposto l’autorizzazione e l’omologazione per servizio di sgombero neve o spargimento sale di cui agli articoli 58 e 114 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e agli articoli 211 e 212 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, oppure, qualora non sia prescritta l’omologazione per l’accessorio, dovrà essere esibito il certificato sostitutivo con il marchio C.E. della casa costruttrice.

L’Appaltatore dovrà disporre di una dotazione minima di cartelli segnaletici stradali di pericolo, transenne, piastre metalliche, nastro segnalatore, luci segnalatori catarifrangenti ed altri accorgimenti per segnalare nell’immediato eventuali danni arrecati a manufatti stradali che possano arrecare pericolo per la circolazione anche dei pedoni.

È fatto obbligo dell’Appaltatore di chiedere al Direttore dell’esecuzione del contratto l’autorizzazione all’eventuale sostituzione o variazione dei propri mezzi e delle attrezzature impiegate nel servizio e verificare periodicamente lo stato d’usura dell’attrezzatura in genere con particolare riferimento ai taglienti delle lame che dovranno essere rimpiazzati su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto.

I mezzi sgombraneve e spargisale sono autorizzati al transito in deroga ai divieti esistenti sulle strade provinciali dell’Amministrazione aggiudicatrice limitatamente al periodo di espletamento del servizio.

Articolo 8 Licenze ed autorizzazioni

L’Appaltatore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni, omologazioni, licenze ed assicurazioni di legge necessarie per l’espletamento del servizio, fornendo altresì adeguata dimostrazione anche circa l’idoneità dei mezzi che utilizzano eventuali attrezzature fornite dal Committente.

L’Appaltatore dovrà fornire al Direttore dell’esecuzione del contratto adeguata dimostrazione di detta idoneità nei dieci giorni antecedenti la stipula dell’accordo quadro.

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà produrre copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile relativa ai mezzi e veicoli.

Tali documenti, autorizzazioni, licenze ed assicurazioni dovranno essere mantenuti in corso di validità per tutta la durata del contratto.

In occasione delle scadenze contrattualmente previste per la corresponsione dei premi assicurativi, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento dei premi stessi.

Articolo 9 Garanzie assicurative

Il Soggetto aggiudicatario deve garantire che tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei servizi stradali invernali siano in regola con le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria, a copertura del proprietario e del conducente per i danni causati a terzi (persone, cose e animali) o ai trasportati in occasione della circolazione del mezzo.

Il Soggetto aggiudicatario s'impegna a mantenere per tutta la durata del contratto la polizza di responsabilità civile professionale per danni a terzi (persone, cose e animali) e la polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro con i massimali richiesti in sede di gara, ovvero:

- € 3.000.000 per sinistro, massimale unico per danni a persone, cose e animali;
- € 3.000.000 per sinistro, per i prestatori di lavoro.

In occasione delle scadenze contrattualmente previste per la corresponsione dei premi assicurativi, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento dei premi stessi. Analogamente deve essere trasmessa copia al Committente di eventuali modifiche e/o rinnovi delle assicurazioni, con relative quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

Articolo 10 Attrezzature e mezzi della Città Metropolitana

La Direzione Territorio e Mobilità, relativamente ad alcune tratte di intervento oggetto di affidamento, fornisce le attrezzature meccaniche (lama/vomere/spargitore) di cui dispone, descritte nell'elenco Allegato 1.

In tali casi l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spesa, all'installazione e ad ogni omologazione necessaria prima dello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore può eventualmente rinunciare all'utilizzo di tali attrezzature usufruendo invece di altre in suo possesso, fermo restando l'idoneità delle stesse all'esecuzione delle prestazioni e l'applicazione del prezzo previsto in caso di utilizzo di attrezzature e mezzi della Città Metropolitana.

La manutenzione ordinaria delle eventuali attrezzature messe a disposizione dalla Direzione Territorio e Mobilità è a carico dell'Appaltatore. La Stazione appaltante provvede alla straordinaria manutenzione e in caso di guasti e anomalie nel funzionamento alla riparazione o sostituzione delle attrezzature di proprietà.

Ogni spesa di ripristino e riparazione delle attrezzature della Direzione Territorio e Mobilità per avarie provocate da incuria o insufficiente manutenzione da parte dell'Appaltatore sarà addebitata allo stesso.

Articolo 11 Continuità dei servizi

I servizi, una volta iniziati, non devono subire interruzioni. Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né a indennizzi di sorta purché comunicate tempestivamente alla controparte.

Articolo 12 Intervento sostitutivo

In caso di disservizio per mancata salatura o sgombero neve, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà dare ordine all'Appaltatore di altra tratta di intervento, di provvedere nel più breve tempo possibile in via sostitutiva.

L'Appaltatore individuato come supplente non potrà rifiutarsi di provvedere all'esecuzione delle prestazioni come indicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, alle condizioni della propria offerta.

Sono a carico dell'Appaltatore inadempiente l'applicazione delle penali ed eventualmente della risoluzione del contratto. Restano altresì in capo all'Appaltatore inadempiente tutte le responsabilità conseguenti all'impraticabilità delle strade.

La Direzione Territorio e Mobilità, ferma restando la rilevanza della situazione come possibile causa di risoluzione contrattuale, si riserva di segnalare i fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità di rilevanza penale in capo all'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 355 del Codice Penale.

La Direzione Territorio e Mobilità in tal caso ha diritto a richiedere all'Appaltatore titolare il rimborso della differenza sul corrispettivo se maggiore.

Articolo 13 Avaria dei mezzi impiegati e sostituzioni

In caso di improvvisa avaria dei mezzi destinati all'esecuzione del servizio, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto affinché quest'ultimo possa approntare gli interventi necessari a garantire le condizioni di transitabilità delle strade provinciali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può in tal caso richiedere all'Appaltatore di altra tratta di intervento di assumere provvisoriamente anche l'esecuzione delle prestazioni nella tratta interessata dalla sospensione del servizio.

L'Appaltatore individuato come supplente non potrà rifiutarsi di provvedere all'esecuzione delle prestazioni come indicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il subentro è disposto per il tempo strettamente necessario al ripristino dei mezzi ed è remunerato sulla base dei prezzi risultanti dall'offerta dell'Appaltatore supplente.

La Direzione Territorio e Mobilità in tal caso ha diritto a richiedere all'Appaltatore titolare il rimborso della differenza sul corrispettivo se maggiore.

Articolo 14 Monitoraggio e controllo delle prestazioni

La Direzione Territorio e Mobilità si riserva la facoltà di espletare in ogni momento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato, controlli sulla buona esecuzione del contratto, anche durante lo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto a collaborare alle attività di monitoraggio e controllo delle prestazioni e a fornire tutte le informazioni e i dati richiesti.

SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 15 Responsabile della ditta aggiudicataria

L'Aggiudicatario dovrà essere disponibile ad iniziare subito la fornitura ed a eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto nel caso in cui la mancata esecuzione immediata determini un grave pregiudizio per l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Aggiudicatario s'impegna ad indicare alla Città Metropolitana di Genova il nominativo del soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio (9-17) nei giorni feriali, compreso il sabato (domenica e festività escluse). A tal fine l'aggiudicatario della fornitura deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica e p.e.c. del responsabile. Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento della fornitura in modo conforme al presente Capitolato ed i suoi allegati, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti alla fornitura.

Articolo 16 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Città Metropolitana di Genova, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto. Assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Articolo 17 Emissione impegno di spesa

A seguito dell'affidamento definitivo, la Stazione Appaltante emetterà specifico impegno di spesa e verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 18 Cauzione (art. 103 d.lgs. 50/2016)

L'Aggiudicatario **deve prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.**

La cauzione definitiva può essere costituita con le modalità previste dall'art. 93 del d.lgs.50/2016.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ai sensi dell'art. 103 del d.lgs.50/2016.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.

Parte della cauzione verrà escussa in caso di applicazione delle penali per mancato adempimento delle condizioni contrattuali attinenti alla fornitura dei beni oggetto della presente procedura.

Ogni qualvolta la cauzione venga ridotta per l'applicazione delle penali ai sensi di quanto sopra specificato, l'aggiudicatario è tenuto alla reintegrazione della stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante atto unilaterale da parte della Città Metropolitana di Genova.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Città Metropolitana di Genova. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 avrà luogo il progressivo svincolo della cauzione di cui al presente articolo.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Articolo 19 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 20 Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva (art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016)

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico

di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte del Fornitore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 21 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'aggiudicatario deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione di fornitura dei beni oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'art. 105 comma 2 del d.lgs.50/2016, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'aggiudicatario s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG della Città Metropolitana di Genova.

L'aggiudicatario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al Bando di Gara.

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 22 Obblighi in materia di sicurezza

L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 23 Obblighi del rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo alla fornitura, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinate, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziabili in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 24 Fatturazione e pagamenti

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, il fornitore dovrà emettere fatture che siano trasmesse, mensilmente sulla base del consuntivo servizi effettuati, in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013; tutte le informazioni utili ai fini della corretta predisposizione della fattura elettronica si potranno reperire sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

1. Denominazione Ente: **Città Metropolitana di Genova**
2. Codice Univoco Ufficio della Città Metropolitana di Genova: **UFGE40**;
3. Nome ufficio: **Direzione Risorse Ufficio Bilancio e Fondi PNRR**;
4. Indirizzo dell'ufficio: **P.le Mazzini 2 - 16122 Genova**
5. Codice fiscale: **80007350103**;
6. Partita IVA: **00949170104**;
7. Numero impegno ed anno: **Come indicato sull'atto di affidamento fornito al momento dell'ordinativo**;
8. Codice **CIG**;
9. Causale: **tipologia del servizio**;

Nel caso in cui, le fatture pervenute non dovessero riportare i dati sopra richiesti, verranno automaticamente rifiutate e rispediti ai Servizi di interscambio.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split Payment), pertanto il bonifico di pagamento delle fatture verrà effettuato IVA esclusa.

L'Amministrazione corrisponde pagamenti a consuntivo mensile in relazione ai servizi svolti, con le modalità indicate nel contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Genova gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura che avverrà mediante trasmissione del buono d'ordine, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana di Genova non eseguirà i pagamenti, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'aggiudicatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Città Metropolitana di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione previsto dall'art. 11 del presente Capitolato Speciale, esclusivamente mediante bonifico da parte della Tesoreria della Città Metropolitana di Genova su conto corrente bancario o postale.

Articolo 25 Penalità

È applicata la penale di € 50,00# per ogni ora o frazione di ritardo nell'esecuzione del servizio richiesto dalla Direzione Territorio e Mobilità rispetto alle tempistiche di attivazione previste dal Capitolato Prestazionale.

Dopo quattro episodi di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha facoltà di disporre la risoluzione del contratto.

In caso di mancata esecuzione delle prestazioni, è prevista una penale di € 200,00# per ciascun episodio.

Qualora la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali nell'ambito di uno o più contratti derivati si ripeta per due volte, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha facoltà di disporre la risoluzione del contratto.

Resta inteso che il servizio iniziato con oltre due ore di ritardo verrà considerato come non effettuato.

Il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del D.L. n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 26 Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice civile, la Città Metropolitana di Genova ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso Codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente Capitolato Speciale, nelle seguenti ipotesi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.lgs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

e) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

f) nel caso in cui il prodotto fornito risultasse, a seguito di controlli effettuati con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, non conforme;

g) nel caso non vengano rispettate le condizioni previste dal precedente art. 5 del presente Capitolato Speciale.

La Città Metropolitana di Genova ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016, cioè qualora durante il periodo di efficacia del contratto:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Inoltre, si configurano quali cause di risoluzione del contratto di diritto e con effetto immediato a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Genova a mezzo p.e.c. di volersi avvalere della clausola risolutiva:

- Mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Cessione del contratto;
- Applicazione di penali complessivamente nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, fermo restando il pagamento delle penali stesse;
- Violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;
- Omissione della comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG della Città Metropolitana di Genova degli inadempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte del subcontraente o del subfornitore;
- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni economiche relative all'atto (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana di Genova, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica all'aggiudicatario gli estremi degli inadempimenti rilevati assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le attività secondo le modalità concordate.

Qualora l'aggiudicatario non rispetti il termine sopra indicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio della Città Metropolitana di Genova, accoglibili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova stessa risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicatario.

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 27 Recesso

La Città Metropolitana di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

L'Ente della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 1 L. 135 del 7 agosto 2012 ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 28 Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla presente procedura o al successivo contratto saranno di competenza del foro di Genova.

Per quanto non specificatamente disposto dal presente Capitolato Speciale e per ogni effetto del contratto, si intendono qui richiamate tutte le leggi e disposizioni regolamentari in materia di forniture e pubbliche gare.

Articolo 29 Vincoli del presente appalto

Le indicazioni di cui al presente Capitolato Speciale, non costituiscono alcun vincolo per l'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova, mentre la presentazione dell'offerta comporterà la piena ed integrale accettazione da parte dell'offerente di tutto quanto richiamato nel presente Capitolato Speciale.